



Decreto n° 0204 / Pres.

Trieste, 17 dicembre 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 10 E 28 DELLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2012, N. 23 (DISCIPLINA ORGANICA SUL VOLONTARIATO E SULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE) EMANATO CON D.P.REG. 31 DICEMBRE 2014, N. 0265/PRES. E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 17/12/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 17/12/2021

Premesso che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo settore” (di seguito “Codice”) ha introdotto una normativa organica in materia, definendo gli enti del Terzo settore e le loro norme organizzative, nonché intervenendo anche sulla disciplina del volontariato e della promozione sociale, sul regime fiscale e sul sistema del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito “RUNTS”);

Visto il D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 261 del 21 ottobre 2020, recante la “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”, che disciplina, tra le altre, le modalità di iscrizione nel RUNTS;

Vista la Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, rubricata “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che ha previsto all’articolo 1, comma 2, che “(..) la Regione utilizza la disciplina della gestione associata delle funzioni comunali e del superamento delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), quale fase di avvio del riassetto dei livelli di governo del territorio” e al comma 3 che “La Regione disciplina il riordino istituzionale e funzionale delle aree montane con la finalità di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione, favorendo attraverso l’associazione tra i Comuni la partecipazione delle comunità locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione dell’azione amministrativa.”;

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale” e ss.mm.ii., d’ora innanzi legge, che ridefinisce il quadro delle azioni regionali in materia di volontariato compresi i contributi alle organizzazioni di volontariato ai sensi degli articoli 9, 10 e 28;

Considerata, conseguentemente, la necessità di novellare la disciplina regolamentare in materia di contributi alle organizzazioni di volontariato di cui al proprio decreto n. 0265/Pres/2014 e ss.mm.ii. al fine di renderla conforme alle disposizioni normative sopravvenute, *ut supra* richiamate, che sono imperative e immediatamente precettive in materia di Terzo settore e di ordinamento amministrativo regionale, a cui è stata assicurata, in ogni caso, attuazione attraverso la prassi amministrativa e, in particolare, di:

a) adeguare le previsioni regolamentari alla disciplina normativa riguardante il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che è divenuto operativo dal 23 novembre 2021 e, pertanto, prevedere un coordinamento fra quanto disposto dall’art. 31, comma 11, del D.M. 106/2020 il quale dispone che “Fino al perfezionamento dell’iscrizione o all’emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri – regionali – delle ODV (..) di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.”, e i diritti derivanti dalla diretta iscrizione al RUNTS per i soggetti giuridici non già iscritti al registro generale del volontariato organizzato;

b) di rendere conforme il testo regolamentare con il dettato normativo del Codice in materia di limiti dei rimborsi ai volontari (art. 17 del d.lgs. 117/2017), divieto di distribuzione indiretta degli utili (art. 8 del d.lgs. 117/2017) e di ulteriori fattispecie che si pongono in contrasto con

le previsioni del Codice per quanto attiene alle spese ammissibili indicate, a titolo esemplificativo, all'articolo 56 del Codice;

c) di coordinare il testo normativo con l'avvenuta abrogazione dell'Allegato C bis, richiamato nell'art. 11 del D.P.Reg. 265/2014, prevista dall'art. 40, comma 3, della legge regionale n. 21/2019, a far data dall'1/1/2021, al fine di consentire l'attuazione della originaria previsione regolamentare rispetto all'intervenuto superamento *ex lege* delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI);

d) provvedere, con l'occasione, ad apportare la correzione dei meri errori materiali presenti nel testo regolamentare;

Visto quanto disposto dall'art. 41 bis (Modifiche ai regolamenti) della legge regionale n. 23/2012, come aggiunto dall'art. 6, comma 35, lett. c), della legge regionale n. 14/2016, ovvero che: *"1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento nonché la disciplina relativa al finanziamento dei contributi regionali, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21."*;

Dato atto che le modifiche al regolamento rientrano nelle previsioni di cui al richiamato articolo 41 bis della legge regionale 23/2012 novellata e, in particolare, la modalità di presentazione della domanda, del rendiconto, le tipologie e le spese ammissibili, i controlli e la modalità di concessione ed erogazione della domanda anche in attuazione di sopraggiunte previsioni normative nazionali e regionali le quali, come tali, sono escluse *ex lege* dall'espressione di parere da parte della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21;

Visto il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (*Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale*) emanato con D.P.Reg. 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. e successive modifiche ed integrazioni", e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 2 dicembre 2021;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (*Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale*) emanato con D.P.Reg. 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. e successive modifiche ed integrazioni" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -